



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 49527980

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 27160

Numero raccolta: 13945

Data stipula: 19/01/2024

Notaio: ELIO BERGAMO

Codice fiscale: BRGLEI74L07L719W

Natura:

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

Parti:

1-Persona Fisica: Stefano Maria - PALOMBI - PLMSFN60M15H501N

2-Persona Fisica: Monika Brigitte Verena - HILLGRUBER - HLLMKB40R53Z112D

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: roma 2

DATA: 22/01/2024

NUMERO: 1633

SERIE: 1T

IMPORTO: € 200,00

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L' anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di gennaio

In Roma, Piazza de' Ricci 129, presso palazzo Ricci

Avanti me Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

Sono presenti

HILLGRUBER Monika Brigitte Verena nata a Haselberg (Germania) il 13 ottobre 1940, residente in Roma, in Piazza de' Ricci 129, codice fiscale HLL MKB 40R53 Z112D, identificata a mezzo passaporto n. C4VCV5J08;

PALOMBI Stefano Maria nato a Roma (RM) il 15 agosto 1960, residente in Roma (RM), Via di Sant'Onofrio n. 28, codice fiscale PLM SFN 60M15 H501N, identificato a mezzo carta d'identita' n. CA14819LK;

PALOMBI Margherita nata a Roma (RM) il 6 maggio 1997, residente in Roma in Largo Bernardino da Feltre n.1, codice fiscale PLM MGH 97E46 H5L1X, identificata a mezzo passaporto n. YB1857769;

RONCORONI Francesca nata a Milano (MI) il 26 dicembre 1973, residente in Roma (RM), Via Bassano del Grappa n. 16, codice fiscale RNC FNC 73T66 F205B, identificata a mezzo carta d'identita' n. CA99266KN;

DE MAIO Generoso nato a Salerno (SA) il 28 luglio 1966, domiciliato in Roma (RM), via Scipio Slataper n. 9 , codice fiscale DME GRS 66L28 H703H, identificato a mezzo carta d'identita' n. CA04003FA.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio convengono quanto segue:

Art. 1

(Costituzione della Fondazione)

E' costituita da Monika Egger Hillgruber e Stefano Maria Palombi una Fondazione denominata "**Dust and Soul Foundation ente filantropico**"

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione filantropica, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in sigla "CTS") e dal Codice Civile.

Art. 2

(Sede della Fondazione)

La Fondazione ha sede in Roma, via Sant'Onofrio 28.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazione nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

(Finalità della Fondazione)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di sostenere ed adiuvarne a livello globale, associazioni, enti, congregazioni religiose, specialmente quelle operanti nei contesti sociali, politici ed economici più fragili, che lavorino con case rifugio e scuole per bambini abbandonati, centri per l'avvio di imprese femminili, agricoltura comunitaria, cooperative agricole, soccorso ai migranti, centri culturali, difesa dei territori delle comunità indigene.

Nell'ambito di tale finalità solidaristica e di utilità sociale, e nel rispetto dei principi di inclusione e partecipazione, la Fondazione si propone di svolgere, in via princi-

pale, attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u CTS. — Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti ambiti come definiti dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- h) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2 A tali fini, in conformità all'art 38 del Codice del terzo Settore, la Fondazione interviene a favore degli enti beneficiari con il finanziamento di singoli progetti ed anche realizzando forme articolate di sostegno, attraverso una equilibrata combinazione di erogazioni di denaro e di servizi nonché di attività di investimento, al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di autonomia operativa e di stabile sostenibilità.

Art. 4

(Norme regolatrici della Fondazione)

La Fondazione è retta dalle norme del presente atto costitutivo di cui fa parte integrante e sostanziale lo Statuto che, composto di n. 17 articoli, letto da me Notaio, ai comparenti e firmato dai comparenti, si trascrive in calce al presente atto.

Art. 5

(Patrimonio iniziale della Fondazione)

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, HILLGRUBER Monika Brigitte Verena conferisce, sotto la condizione sospensiva dell' avvenuto riconoscimento

della Fondazione, un fondo di dotazione, pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) a mezzo il seguente assegno circolare non trasferibile, intestato a "**Dust and Soul Foundation ente filantropico**" nn. 7405735098-08 tratto su Unicredit in data 22 dicembre 2023

La somma viene immediatamente trasferita alla Fondazione, a mezzo il detto assegno circolare e la conferente dichiara che il conferimento di cui al presente atto è sottoposto alla condizione sospensiva retroattiva del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, che dovrà avvenire entro [4 (quattro)] mesi da oggi.

Art. 6

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;

Le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi sono stabilite in via generale dallo Statuto e, quanto alla iniziale composizione di tali organi, dalle disposizioni che seguono.

I Fondatori nominano un primo **Consiglio Direttivo** composto da tre membri: **Stefano Maria Palombi, Margherita Palombi e Francesca Roncoroni**, che presenti accettano; viene nominato quale **Presidente**, a tempo indeterminato, **Stefano Maria Palombi e Margherita Palombi** quale **Direttore Generale**, che presenti accettano.

Viene nominato Sindaco - Revisore unico, il dott **DE MAIO Generoso** - iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 18202, in data 12/04/1995, G. Uff. n. 31bis del 21/04/1995 alla sez B del Registro ed iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti di Roma al n. AA 003743 sez A in data 18/02/1992 - che presente accetta

Art. 7

(Riconoscimento)

Il presente atto avrà piena efficacia dal momento del legale riconoscimento della Fondazione con conseguente assunzione della personalità giuridica.

Il rappresentante legale della Fondazione provvederà ad espletare tutte le formalità per il conseguimento da parte della Fondazione della personalità giuridica nonché ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato/trascritto statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalla competente autorità governativa.

Art. 9

(Spese del presente atto)

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Al riguardo si chiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, e successive proroghe e modificazioni in considerazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

STATUTO

-DELLA FONDAZIONE "DUST AND SOUL FOUNDATION ENTE FILANTROPICO"

PREAMBOLO

Nata grazie alla generosa e illuminata donazione privata di Monika Egger Hillgruber in Palombi, la Fondazione proseguirà il lavoro umanitario iniziato dal fondo filantropico "Dust and Soul", creato presso Fondo Filantropico Italiano.

La missione della Fondazione intende essere quella di promuovere e sostenere persone e organizzazioni diverse per cultura e religione, che dedichino tempo ed energie per proteggere i più deboli, lottare per la giustizia sociale, la difesa dell'ambiente, per colmare il divario tra ricchi e poveri, arrestare la corsa agli armamenti, combattere ogni forma di discriminazione e irrorare l'albero dell'amore e della comprensione.

Sul modello di "Izahay dia!" il villaggio per bambini orfani già creato in Madagascar, la Fondazione intende creare nuovi progetti sostenibili e affiancare organizzazioni che si riconoscano nei valori portanti della Fondazione stessa, anche nelle zone più remote e dimenticate del pianeta. La Fondazione in particolare intende lavorare nei seguenti contesti: case rifugio e scuole per bambini abbandonati, avvio di imprese femminili, orti comunitari, cooperative agricole, soccorso ai migranti, centri culturali, difesa dei territori delle comunità indigene.

La Fondazione intende lavorare utilizzando la comunicazione sociale in tutte le sue forme, per raccontare i risultati ottenuti, denunciare le ingiustizie, coinvolgere nuovi sostenitori.

La Fondazione intende lavorare senza mai perdere il rispetto per le conoscenze e le tradizioni del luogo, privilegiando il contatto diretto e la relazione umana, garantendo una presenza anche fisica sul territorio.

CAPO I

Costituzione, scopi e mezzi della Fondazione

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita dai signori Monika Egger Hillgruber in Palombi e Stefano Palombi la Fondazione denominata "Dust and Soul Foundation ente filantropico".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione filantropica, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in sigla "CTS") e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore la Fondazione acquisirà la qualifica di ente filantropico del Terzo Settore e assumerà la denominazione "Dust and Soul Foundation ente filantropico". È fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ente filantropico".

1.4 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

1.5 La Fondazione potrà operare anche all'estero, sotto la denominazione "Dust and Soul Foundation ente filantropico".

1.6 Non vi sono vincoli di rappresentazione grafica nell'utilizzo della denominazione.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Roma, inizialmente all'indirizzo determinato in atto costitutivo e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il trasferimento della sede è deliberato dal Consiglio Direttivo e nei trenta giorni successivi il relativo verbale dovrà essere depositato presso il Registro Unico degli enti del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art.48 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

2.3 La Fondazione potrà in essere le sue attività sia in ambito nazionale che internazionale, e a tal fine delegazioni, uffici e sedi potranno essere costituiti dal Consiglio Direttivo, sia in Italia che all'estero, per svolgere attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di sostenere ed adiuvare a livello globale, associazioni, enti, congregazioni religiose, specialmente quelle operanti nei contesti sociali, politici ed economici più fragili, che lavorino con case rifugio e scuole per bambini abbandonati, centri per l'avvio di imprese femminili, agricoltura comunitaria, cooperative agricole, soccorso ai migranti, centri culturali, difesa dei territori delle comunità indigene.

Nell'ambito di tale finalità solidaristica e di utilità sociale, e nel rispetto dei principi di inclusione e partecipazione, la Fondazione si propone di svolgere, in via principale, attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u CTS.

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti ambiti come definiti dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

j) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

k) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

m) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

q) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui

al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2 A tali fini, in conformità all'art 38 del Codice del terzo Settore, la Fondazione interviene a favore degli enti beneficiari con il finanziamento di singoli progetti ed anche realizzando forme articolate di sostegno, attraverso una equilibrata combinazione di erogazioni di denaro e di servizi nonché di attività di investimento, al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di autonomia operativa e di stabile sostenibilità.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può anche svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, ivi comprese tutte le operazioni bancarie necessarie o utili al raggiungimento dello scopo (usufruire di formule di Conto deposito o investimenti, etc .)

4.2 A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

ART. 5

PATRIMONIO E MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui ai precedenti articoli.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio Direttivo adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un apposito documento di indirizzo.

5.3 Le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del programma annuale della Fondazione. Le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

5.4 Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila=) nel rispetto di quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore ed incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo

di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

- dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio Direttivo;

c) dai proventi delle proprie iniziative annesse o accessorie che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da Diocesi ed enti ecclesiastici;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.5 Per il perseguimento dei propri scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può in ogni caso, a titolo esemplificativo:

a) amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle erogazioni;

b) promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;

c) ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;

d) partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;

e) acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni mobili e immobili, nonché condurli in locazione anche al fine di metterli a disposizione di comunità e congregazioni religiose per lo svolgimento di attività ricomprese negli scopi della Fondazione e in coerenza con gli obiettivi indicati dai suoi Organi di indirizzo;

f) stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;

g) realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale;

h) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori;

i) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;

j) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali;

k) concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.6 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, quest'ultimo ove redatto in via facoltativa o per obbligo di legge.

6.3 La Fondazione nei casi previsti all'art. 14 del D. Lgs. 117/20127, redige il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

6.4 La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

6.5 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione, qualora si renda necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo se non necessaria la ricostituzione, per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.6 La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, né direttamente né indirettamente.

CAPO II

Organi della Fondazione

ART. 7

FONDATORI

7.1 Sono Fondatori i soggetti che, indicati nell'atto costitutivo, hanno sottoscritto in proprio o per procura speciale l'atto costitutivo della Fondazione.

ART. 8

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo e Revisione Legale;

8.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Tesoriere e la Segreteria Amministrativa.

8.3 Tranne diversa decisione del Consiglio Direttivo, tutte le cariche e gli incarichi della Fondazione sono gratuiti salvo il diritto al rimborso delle spese laddove sostenute nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del revisore legale dei conti che saranno invece remunerati in proporzione all'attività svolta e in linea con le tariffe professionali pro tempore vigenti.

8.4 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri e, in particolare, da:

- a) il Fondatore Stefano Palombi, membro di diritto, il quale resterà in carica a vita, salvo rinuncia da parte dello stesso;
- b) ulteriori da 2 a 6 membri nominati dal Consiglio Direttivo in scadenza, tramite cooptazione, che determina anche il numero dei componenti del consiglio successivo. Per la nomina dei consiglieri occorrerà la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.2 Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

9.3 I membri del Consiglio Direttivo nominati ai sensi del precedente articolo 9.1 b) restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo anno successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati anche per più mandati.

9.4 Qualora, per qualsiasi causa vengano meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà provvedere alla loro sostituzione, tramite cooptazione, con le maggioranze previste dall'articolo 9.1 b).

9.5 In deroga alle previsioni del precedente articolo 9.1, i membri del primo Consiglio Direttivo, saranno nominati dai Fondatori in sede di costituzione.

ART.10

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b) redige ed approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed il bilancio

sociale;

- c) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale ed in tal caso ne determina il numero dei componenti; nomina il Comitato cui compete la nomina dell'Organo di Controllo stesso;
- d) elegge il Presidente;
- e) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- f) amministra il patrimonio della Fondazione stabilendone le direttive concernenti gli investimenti;
- g) adotta e modifica i regolamenti della Fondazione;
- h) delibera le modifiche allo statuto e sulle operazioni straordinarie, delibera di iscriversi nei modi e a sensi di legge;
- i) delibera l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio e nomina dell'organo liquidatorio;
- j) pone in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- k) individua le singole attività secondarie e strumentali esercitabili, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto.

10.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitati, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

10.3 Il Consiglio può conferire ad uno o più dei suoi membri la facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti le cui relative retribuzioni dovranno essere determinate dal Consiglio a condizioni di mercato e comunque in ogni caso nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

10.4 Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo può nominare altresì tra i suoi componenti un Tesoriere, delegandogli specificamente l'attività di gestione finanziaria, e un Segretario Esecutivo, delegandogli specificamente l'attività di gestione amministrativa. Al Tesoriere e al Segretario Esecutivo possono inoltre essere delegati poteri di stipula di contratti bancari di deposito e conto corrente e di locazione di cassette di sicurezza, anche a firma disgiunta dal Presidente.

ART.11

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento dell'adunanza, spedito almeno otto giorni prima della data della riunione per posta elettronica o fax o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima per posta elettronica o fax. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione.

11.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica ed il Revisore.

11.3 Le adunanze totalitarie del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in ca-

rica ed il Revisore, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

11.4 Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti - anche per teleconferenza - la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a voto palese e a maggioranza assoluta di voti dei presenti. . In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.5 L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.6 La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.

11.7 Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

11.8 Delle riunioni del Consiglio di Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato dal Consiglio Direttivo in sede di riunione.

ART.12

IL PRESIDENTE

12.1 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri.

12.2 Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rinominato per più mandati.

12.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in
in
Giudizio.

12.4 Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente:

a) promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

c) cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

e) In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;

f) può conferire procure a dipendenti della Fondazione o a terzi per il compimento di singoli atti o di categorie di atti;

g) è responsabile dell'organizzazione e del personale, potendo procedere ad assunzioni e licenziamenti, e propone al Consiglio Direttivo i dirigenti;

h) esercita i poteri connessi all'amministrazione della Fondazione, non rimessi dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazione.

ART.13

IL DIRETTORE GENERALE

13.1 Il Consiglio Direttivo ha il potere d'istituire e nominare il Direttore Generale della Fondazione, stabilendone le competenze, la qualifica e la durata dell'incarico che non può superare i tre anni ma è rinnovabile per più mandati.

13.2 Il Direttore Generale della Fondazione è nominato con contratto di diritto privato e deve essere scelto tra persone con esperienza di gestione esercitata in autonomia di risorse finanziarie, umane e tecniche d'impresе o enti pubblici o privati.

13.3 Il Direttore Generale alla scadenza del contratto, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, resta in carica per l'ordinaria amministrazione della Fondazione sino all'entrata in servizio del suo successore.

13.4 Il Direttore Generale, insieme al Presidente, è responsabile operativo della Fondazione. In particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente;
- c) Se estraneo al Consiglio, il Direttore Generale partecipa alle sedute con parere consultivo.

ART. 14

RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO CONFERENZA

14.1 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi anche in più luoghi, collegati telematicamente via audio e video, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

15.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Nel caso di organo Collegiale, almeno un membro deve essere scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

15.2 L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

15.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e

sul suo concreto funzionamento.

15.4 L'Organo di Controllo ha altresì il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e delle scritture contabili, vigilare sulla gestione finanziaria della Fondazione, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di bilancio d'esercizio e redigere apposite relazioni da allegare al bilancio consuntivo e al bilancio sociale prima della loro approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

15.5 L'Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di:

- a) provvedere, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare il Consiglio Direttivo;
- b) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- c) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- d) provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

15.6 Nel corso della prima riunione, viene eletto il Presidente dell'Organo di Controllo, se collegiale, che può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

15.7 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo nomina anche un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

15.8 L'attività di revisione è svolta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e può essere affidata all'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 C.C., la Fondazione si estingue.

16.2 In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina l'organo liquidatorio monocratico o collegiale ai sensi del precedente art. 10; per deliberare l'estinzione della Fondazione occorre il quorum deliberativo indicato al precedente art. 11.

16.3 In caso di estinzione o di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore che persegue medesime e/o analoghe finalità, scelto dal Consiglio medesimo col voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica.

16.4 Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio

residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17

CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto atto pubblico informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in quattordici pagine e altrettanti fogli elettronici e da me letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali da me interpellati lo riconoscono pienamente conforme alla loro volontà sottoscrivendolo, in mia presenza, mediante apposizione di firma grafometrica.

Dopo di che io Notaio ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti alle ore 13:10circa.

Paolo Bignardi

Sebastiano Felici

Margherita Felami

Genaro De Maio

Francesca Romorai

Informazioni File

Nome: Cost Fondazione.ati

Identificativo: 49528001

Tipologia: Atto Informativo

Dimensione: 1 MB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: elio bergamo BRGLEI74L07L719W

Firmato da:

PALOMBI MARGHERITA-PLMMGH97E46H501M

Firmato da:

HILLGRUBER MONIKA BRIGITTE VERENA-HLLMKB40R53Z112D

Firmato da:

RONCORONI FRANCESCA-RNCFNC73T66F205B

Firmato da:

DE MAIO GENEROSO-DMEGRS66H28H703U

Firmato da:

PALOMBI STEFANO MARIA-PLMSFN60M15H501N

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

30 gennaio 2024